

# **GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A.**

**5 APRILE 2007**

**Relazione sulla conformità del modello di governo societario di MutuiOnline S.p.A con quello previsto dal Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A.**

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Pagina</b>
PREMESSA.....	3
STRUTTURA DI <i>GOVERNANCE</i> DELLA SOCIETÀ.....	3
1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	3
1.1 Nomina, composizione e durata in carica.....	3
1.2 Amministratori indipendenti e <i>Lead Independent Director</i> .....	6
1.3 Ruolo e competenze del consiglio di amministrazione.....	7
1.4 Poteri del presidente, del vicepresidente e degli organi delegati.....	9
2. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI.....	9
2.1 Comitato per la remunerazione.....	10
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	10
3.2 Comitato per il controllo interno.....	11
4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	13
4.1 Parti Correlate.....	13
4.2 Operazioni con Parti Correlate.....	13
4.3 Disciplina delle Operazioni Rilevanti con Parti Correlate.....	14
4.4 Disciplina delle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate.....	14
5. ASSEMBLEA DEI SOCI.....	15
6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE.....	15
6.1 Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Riservate e Privilegiate.....	15
6.2 Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.....	17
6.3 Internal Dealing.....	17
7. Rapporti con gli Investitori.....	17
8. Collegio Sindacale.....	18

## **PREMESSA**

Il presente documento ha la finalità di relazionare in merito al sistema di *governance* adottato dal Gruppo MutuiOnline S.p.A (di seguito, la “**Società**” o “**Gruppo MutuiOnline**”) confrontandolo con le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore (“**Codice di Autodisciplina**”).

L’adesione al Codice di Autodisciplina è volontaria, non essendo attualmente imposta da alcuna norma di legge. L’adesione agli *standard* dallo stesso proposti è, dunque, lasciata alla libera valutazione delle società quotate alle quali è rivolto.

La presente relazione illustra la struttura di governo societario di Gruppo MutuiOnline quale risultante altresì dallo statuto sociale, approvato dall’assemblea straordinaria della Società in data 9 febbraio 2007 e che entrerà in vigore alle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell’avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007. (lo “**Statuto**”).

## **STRUTTURA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ**

Gruppo MutuiOnline è organizzata secondo il modello di amministrazione e controllo tradizionale di cui agli artt. 2380-bis e seguenti c.c., con l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.

L’attività di revisione contabile è affidata ad una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) incaricata dall’assemblea dei soci.

### **1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **1.1 Nomina, composizione e durata in carica**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di nove a un massimo di dieci amministratori. L’assemblea ordinaria determina, all’atto della nomina, la durata del relativo incarico che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Il comma 14 dell’art. 16 dello Statuto stabilisce che, fatto salva l’autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, non possono essere nominati alla carica di amministratore della Società e, se nominati, decadono dall’incarico, coloro che:

- (i) abbiano, alla data della nomina, un’età superiore ai settanta anni; o
- (ii) non abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio nell’esercizio di attività di amministrazione e controllo presso società di capitali, o di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, finanziarie, giuridiche o tecnico-scientifiche attinenti all’attività della società o

- (iii) esercitino un'attività concorrente per conto proprio o di terzi o siano amministratori o direttori generali o dirigenti in società concorrenti o società clienti della società o che tali siano state nel precedente biennio ovvero
- (iv) siano amministratori, direttori generali o dirigenti di società iscritte all'albo dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del d. lgs. 385/1993.

Per i requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti, si rinvia a quanto indicato al punto 1.2.

Le disposizioni dello Statuto che regolano la composizione e nomina del consiglio di amministrazione della Società sono idonee a garantire il rispetto delle disposizioni introdotte in materia dalla Legge 262/2005, come modificata dal D.Lgs 303/2006, e come di seguito sinteticamente descritto.

In primo luogo, a norma del comma 5 dell'art. 16 dello Statuto, almeno due dei candidati indipendenti di ciascuna lista dovranno presentare i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 oltre ai requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

L'art. 16, commi 2 e 3 dello Statuto stabilisce inoltre, per la nomina dell'organo amministrativo, un sistema di voto basato su liste presentate dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni azionista, nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione prescritta dallo Statuto tra cui è ricompreso anche un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano nove, sei amministratori dei quali due indipendenti oppure, nel caso in cui gli amministratori da eleggere siano dieci, sette amministratori dei quali due indipendenti; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata alla prima, tre amministratori dei quali uno indipendente; risultano eletti, in tale limite numerico, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; è tuttavia inteso che, ove dalla lista risultata prima per numero di voti non siano stati eletti due candidati indipendenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, 3° comma, D.Lgs. 58/1998, il candidato indipendente risultato eletto dalla seconda lista dovrà essere in possesso di tali requisiti.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea eleggerà il consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e di quanto previsto dall'articolo 16 dello Statuto.

In particolare, se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione effettuerà la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

Ove cessato sia un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo degli amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

Qualora non residuino dalla lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati, senza l'osservanza di tali previsioni, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. L'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi.

L'art. 16, comma 13 dello Statuto prevede infine che, qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà decaduto dovendosi convocare immediatamente l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. Nel periodo precedente la nomina del nuovo consiglio, gli amministratori decaduti potranno porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di elezione del consiglio di amministrazione, si rinvia all'art. 16 dello Statuto.

Il consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline in carica alla data della presente Relazione è composto da 7 membri, nominati dall'assemblea dei soci del 25 maggio 2006 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto *infra* precisato.

I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data del Prospetto Informativo sono indicati nella tabella che segue.

<b>Carica</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
Presidente e amministratore delegato	Marco Pescarmona	Torino, 8 gennaio 1970
Amministratore delegato	Alessandro Fracassi	Milano, 9 giugno 1969
Vice Presidente	Fausto Boni	Cremona, 12 gennaio 1965
Vice Presidente	Paolo Gesess	Torino, 4 marzo 1966
Amministratore indipendente	Paolo Vagnone	Torino, 4 dicembre 1963
Amministratore indipendente	Alessandro Garrone	Genova, 28 aprile 1963
Amministratore indipendente	Vittorio Terzi	Gravina di Puglia (BA), 16 agosto 1954

In data 9 febbraio 2007 i membri del consiglio di amministrazione hanno presentato le proprie dimissioni con effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle

negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

L'assemblea ordinaria di Gruppo MutuiOnline, in data 9 febbraio 2007, prendendo atto delle dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione, ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione, rinominando gli amministratori dimissionari e provvedendo alla nomina di Stefano Rossini e Marco Zampetti a consiglieri.

La nomina del nuovo consiglio di amministrazione, composto da 9 membri, ha effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

I componenti del consiglio di amministrazione nominato in data 9 febbraio 2007 sono indicati nella tabella che segue.

<b>Carica</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
Presidente e amministratore esecutivo	Marco Pescarmona	Torino, 8 gennaio 1970
Amministratore delegato e amministratore esecutivo	Alessandro Fracassi	Milano, 9 giugno 1969
Amministratore esecutivo	Stefano Rossini	Pesaro, 21 luglio 1972
Amministratore non esecutivo	Fausto Boni	Cremona, 12 gennaio 1965
Amministratore non esecutivo	Paolo Gesess	Torino, 4 marzo 1966
Amministratore non esecutivo	Marco Zampetti	Milano, 20 gennaio 1970
Amministratore indipendente	Paolo Vagnone	Torino, 4 dicembre 1963
Amministratore indipendente	Alessandro Garrone	Genova, 28 aprile 1963
Amministratore indipendente	Vittorio Terzi	Gravina di Puglia (BA), 16 agosto 1954

## **1.2 Amministratori indipendenti e Lead Independent Director**

Gli amministratori indipendenti sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari di Gruppo MutuiOnline. Gli amministratori indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

Ai sensi dell'art. 147-ter. del TUF almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani nonché i requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono quotate le azioni della Società (cfr. precedente punto 1.1).

Il consiglio di amministrazione del 29 marzo 2007 ha nominato il dott. Paolo Vagnone *Lead Independent Director* ai sensi del Paragrafo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina con effetto a decorre dalle ore 6.00 del giorno

di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

### **1.3 Ruolo e competenze del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione riveste un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e ad esso fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della Società e delle società del gruppo facenti capo alla Società.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni, indipendentemente dagli incarichi ricoperti al di fuori di Gruppo MutuiOnline, essendo consapevole delle responsabilità inerenti la carica ricoperta.

A tal fine, ciascun candidato alla carica di amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società e indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento relativamente al cumulo degli incarichi, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l'impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori di Gruppo MutuiOnline.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e a tal fine può deliberare o compiere tutti gli atti che riterrà necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'assemblea dei soci.

In forza della medesima previsione statutaria, il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- (a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter, ultimo comma, del codice civile;
- (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie in Italia o all'estero;
- (c) la riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- (d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- (e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- (f) è indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza; la nomina di uno o più direttori generali e determinazione dei poteri;
- (g) le altre competenze ad esso riservate dalla legge o dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione di Gruppo MutuiOnline, nella riunione del 9 febbraio ha costituito - con effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007 - un comitato esecutivo composto da Marco Pescarmona, Alessandro Fracassi e Stefano Rossini. Il presidente del comitato sarà eletto dal comitato stesso a maggioranza dei suoi membri.

Al comitato esecutivo sono stati delegati i seguenti poteri: (i) ogni più ampio potere per il compimento di operazioni di qualsiasi natura di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino all'importo massimo di Euro 5.000.000 per singola operazione (al netto dell'IVA), (ii) le decisioni in merito al voto da esprimere ad opera di un soggetto delegato dal comitato stesso o di un legale rappresentante della società nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società partecipate, (iii) la definizione, l'attuazione e il controllo sull'attuazione delle strategie del gruppo facente capo alla Società e (iv) ogni più ampio potere di assumere e licenziare dirigenti e lavoratori dipendenti. L'adozione delle regole di funzionamento del comitato è stata rinviata ad una successiva riunione consiliare.

Nella medesima riunione il consiglio di amministrazione ha delegato al consigliere Alessandro Fracassi, con firma singola e per l'intera durata della sua carica, ogni più ampio potere per (i) il compimento di operazioni di qualsiasi natura di ordinaria e straordinaria amministrazione fino all'importo massimo di Euro 1.000.000 per singola operazione (al netto dell'IVA) e (ii) per l'assunzione e il licenziamento di lavoratori dipendenti non dirigenti.

A norma dell'art. 2381 comma 5 del codice civile, gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto ed in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate

L'art. 23 dello Statuto riserva al consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis del TUF), al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Ai sensi di legge il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve:

- (i) attestare, congiuntamente al direttore generale e con dichiarazione scritta, la corrispondenza al vero degli atti e delle comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società;
- (ii) predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- (iii) attestare, congiuntamente agli organi amministrativi delegati e con apposita relazione, allegata al bilancio di esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al punto (ii) nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stato nominato dal consiglio di amministrazione della Società in data 9 febbraio 2007 e in persona del dott. Francesco Masciandro.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2 dello Statuto, il consiglio di amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni e i compensi.



Ai sensi dell'art. 20, comma 1 dello Statuto, l'organo amministrativo può istituire Comitati con funzioni consultive e/o propositive determinandone le competenze, le attribuzioni e le modalità di funzionamento. Sui Comitati costituiti dal consiglio di amministrazione della Società al proprio interno, si rinvia ai successivi punti 2.1. e 3.2.

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea, in Svizzera tutte le volte che il presidente o un amministratore delegato lo ritenga opportuno. Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno uno o più amministratori e/o sindaci.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **1.4 Poteri del presidente, del vicepresidente e degli organi delegati**

Al candidato elencato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il presidente del consiglio di amministrazione, sarà nominato presidente del consiglio di amministrazione il candidato immediatamente successivo della medesima lista ovvero, se non disponibile, il primo candidato successivo di tale lista; in difetto di che il consiglio di amministrazione nominerà il proprio presidente a maggioranza dei componenti.

Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio nomina un segretario, che può anche non essere amministratore della società

Il presidente ha poteri di rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale ed, in caso di sua assenza o impedimento anche temporanei, tali poteri sono esercitati dal vice presidente o dai vice presidenti nei termini previsti dallo Statuto. Il potere di rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati nei limiti dei poteri delegati.

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, il consiglio di amministrazione – nei limiti di legge e di Statuto – può delegare ad i propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega. Può, inoltre, costituire un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinandone i poteri e le norme di funzionamento nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

## **2. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI**

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può, inoltre, deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per gli amministratori. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può, altresì, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

La Società attua una politica di remunerazione degli organi delegati e degli alti dirigenti che prevede incentivi legati alla redditività aziendale, anche attraverso l'istituzione di appositi piani di incentivazione aziendale che prevedono l'assegnazione di stock option.

## 2.1 Comitato per le remunerazioni e le incentivazioni azionarie

Il consiglio di amministrazione della Società, in conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, ha istituito al proprio interno, con effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007, un comitato per le remunerazioni e le incentivazioni azionarie composto da tre amministratori indipendenti. I componenti del comitato per le remunerazioni e le incentivazioni azionarie sono:

Nome e cognome	Carica
Paolo Vagnone	Presidente
Alessandro Garrone	Membro
Vittorio Terzi	Membro

Il comitato ha il compito di: (i) presentare al consiglio di amministrazione proposte per la remunerazione degli amministratori delegati (una parte della quale sia, di norma, legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e dalle sue controllate ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici) e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dell'alta direzione della Società, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso; (ii) valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilando sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulando al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in material; e (iii) presentare al consiglio di amministrazione raccomandazioni in merito all'utilizzo di piani di *stock-option* e altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni; in particolare formulare proposte al consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno monitorando l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio stesso.

Al comitato per la remunerazione è stato inoltre attribuito l'accesso alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie allo svolgimento dei propri compiti e la facoltà di richiedere al consiglio di avvalersi per lo svolgimento della propria attività di consulenze esterne.

## 3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il consiglio di amministrazione cura la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza della gestione societaria ed imprenditoriale, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

Il sistema di controllo interno, definito quale insieme delle regole e delle procedure volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati, assume altresì particolare rilievo nell'ambito della disciplina di vigilanza dettata da Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti all'Elenco Speciale di cui all'art. 107 TUB, cui la Società, ricorrendone i presupposti, sarà presumibilmente tenuta ad iscriversi ed alla quale ha quindi inteso sin d'ora conformare la propria struttura organizzativa aziendale, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa in fase di avvio della propria attività.

Il consiglio di amministrazione definisce le linee guida del sistema di controllo interno e ne verifica il corretto funzionamento con riferimento alla gestione dei rischi aziendali. L'amministratore all'uopo delegato definisce gli strumenti e le modalità di attuazione del sistema di controllo interno, in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione; assicura l'adeguatezza complessiva del sistema stesso, la sua concreta funzionalità, il suo adeguamento alle modificazioni delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare. Al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, il consiglio di amministrazione si avvale del comitato per il controllo interno e per la *Corporate Governance*, nonché di un preposto dotato di un adeguato livello di indipendenza e di mezzi idonei allo svolgimento della funzione. Il preposto al controllo interno, espressione della funzione di *internal auditing*, riferisce del suo operato all'amministratore all'uopo delegato, al comitato per il controllo interno e per la *Corporate Governance* e al collegio sindacale. L'amministratore all'uopo delegato dà attuazione agli interventi sul sistema di controllo interno che si rendano necessari in esito alle attività di verifica come sopra svolte, a tal fine potendo nominare uno o più preposti.

Il sistema di controllo interno quale definito dal consiglio di amministrazione si qualifica per i seguenti principi generali:

- (a) le deleghe operative vengono assegnate tenuto conto della natura, delle dimensioni normali e dei rischi delle singole categorie di operazioni; gli ambiti di esercizio sono strettamente collegati alle mansioni delegate;
- (b) le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la concentrazione su di una sola persona, senza un adeguato processo autorizzativo, di attività che presentino un grado elevato di criticità o di rischio;
- (c) è previsto per ciascun processo un adeguato sistema di parametri ed un relativo flusso periodico di informazioni per misurarne l'efficienza e l'efficacia;
- (d) sono periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell'organizzazione in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati;
- (e) i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
- (f) i meccanismi di sicurezza garantiscono un'adeguata protezione dei beni dell'organizzazione e un accesso ai dati secondo quanto necessario per svolgere le attività assegnate;
- (g) i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi sono individuati prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento. Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa dell'organizzazione sono oggetto di apposita attività di valutazione e di adeguamento delle protezioni;
- (h) il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e per il costante adeguamento.

### **3.2 Comitato per il controllo interno**

Il consiglio di amministrazione ha costituito, con effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007, un comitato per il controllo interno e per la *Corporate*

*Governance*, con funzioni consultive e propositive, composto da tre amministratori non esecutivi, aventi preparazione ed esperienza professionale idonea allo svolgimento dei compiti del comitato, due dei quali indipendenti.

I componenti del comitato per il controllo interno sono:

<b>Nome e cognome</b>	<b>Carica</b>
Marco Zampetti	Presidente
Alessandro Garrone	Indipendente
Paolo Vagnone	Indipendente

In particolare compete al comitato per il controllo interno e per la *Corporate Governance*:

- (a) assistere il consiglio di amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- (b) assistere il consiglio di amministrazione nell'individuazione di un amministratore esecutivo (preferibilmente l'amministratore delegato) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- (c) assistere il consiglio di amministrazione nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (d) assistere il consiglio di amministrazione nella descrizione, nella relazione sul governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
- (e) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- (f) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprimere pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- (g) esaminare il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche dagli stessi predisposte;
- (h) valutare le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- (i) vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile;

- (j) riferire al consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (k) vigilare sull'osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di *corporate governance* e sul rispetto dei principi di comportamento eventualmente adottati dalla Società e dalle sue controllate;
- (l) svolgere gli ulteriori compiti che ad esso vengano attribuiti dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione della Società ha nominato Marco Pescarmona quale amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno con effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007.

Il consiglio di amministrazione della Società non ha provveduto alla nomina del preposto al controllo interno in quanto il comitato per il controllo interno, il cui parere è necessario per la nomina, non è ancora un organo vigente. Il consiglio di amministrazione provvederà, nella prima riunione utile successivamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario, alla nomina del preposto al controllo interno.

#### **4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Il consiglio di amministrazione della Società in data 9 febbraio 2007 ha approvato, con efficacia a decorrere dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007, i principi di comportamento (i "**Principi**") relativi alle operazioni con parti correlate poste in essere da Gruppo MutuiOnline, anche per il tramite delle società da essa controllate che mirano a dare concreta attuazione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle società quotate, nonché alla normativa vigente, al fine di garantire il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame ed approvazione delle suddette operazioni.

##### **4.1 Parti Correlate**

Ai fini dei Principi rileva la definizione di Parti Correlate di cui al principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ("**Parti Correlate**").

##### **4.2 Operazioni con Parti Correlate**

Ai fini dei Principi si intendono per operazioni con Parti Correlate quelle poste in essere dalla Società, direttamente o indirettamente, con una o più Parti Correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo ("**Operazioni con Parti Correlate**").

Le Operazioni con Parti Correlate ordinarie sono le operazioni tipiche o usuali, concluse a condizioni standard ("**Operazioni Ordinarie con Parti Correlate**").

Sono operazioni tipiche o usuali quelle che, per l'oggetto o la natura, non sono estranee al normale corso degli affari della Società e quelle che non presentano particolari elementi di criticità dovuti alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, o al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni standard quelle concluse alle medesime condizioni applicate dalla Società a parità di situazione.

Sono operazioni rilevanti con Parti Correlate ai fini dei Principi, le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate (**“Operazioni Rilevanti con Parti Correlate”**).

### **4.3 Disciplina delle Operazioni Rilevanti con Parti Correlate**

Il consiglio di amministrazione esamina ed approva preventivamente le Operazioni Rilevanti con Parti Correlate.

Prima di assumere decisioni in merito ad un’Operazione Rilevante con Parti Correlate, il consiglio di amministrazione deve disporre di un’adeguata informazione sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. A tal fine, l’amministratore delegato o, a seconda dei casi, i direttori generali e i responsabili delle funzioni inviano tempestivamente al presidente del consiglio di amministrazione una nota contenente le suddette informazioni.

Qualora la correlazione sia con un amministratore o con una Parte Correlata per il tramite di un amministratore, l’amministratore interessato informa tempestivamente ed esaurientemente il consiglio di amministrazione dell’esistenza della correlazione, precisandone la natura, la portata e ogni altra caratteristica rilevante, e si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. Resta ferma la facoltà del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso, di disporre diversamente e così di consentire la partecipazione dell’amministratore interessato alla discussione e al voto.

In funzione della tipologia e della rilevanza, sotto il profilo economico e/o strategico, dell’operazione, nonché della natura ed estensione delle relazioni esistenti con le controparti, il consiglio di amministrazione, al fine di assicurare la correttezza sostanziale e procedurale dell’operazione, può chiedere un parere preventivo al comitato per il controllo interno della Società e/o affidare le trattative relative all’operazione a uno o più amministratori indipendenti (comunque privi di qualsiasi legame con la Parte Correlata).

In aggiunta a quanto sopra, in funzione della natura, del valore o delle altre caratteristiche dell’operazione, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l’operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, può richiedere l’assistenza di uno o più esperti che esprimono un’opinione, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche, e/o sulla legittimità, e/o sugli aspetti tecnici dell’operazione.

Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

Le Operazioni con Parti Correlate che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla Società, formano oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità attualmente previste dall’art. 71-bis del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999.

### **4.4 Disciplina delle Operazioni Ordinarie con Parti Correlate**

Per le Operazioni con Parti Correlate che non sono sottoposte al consiglio di amministrazione, in quanto tipiche o usuali da concludersi a condizioni standard, gli amministratori muniti di deleghe, o i componenti del comitato esecutivo, o i dirigenti responsabili della realizzazione dell’operazione raccolgono e conservano, anche per tipologie o gruppi di operazioni, adeguate informazioni sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive dell’operazione, sulle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito, sull’interesse e le motivazioni sottostanti e sugli eventuali rischi per la Società. Anche per tali operazioni possono essere nominati uno o più esperti, secondo quanto sopra previsto.

## 5. ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o privi del diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria si osservano le disposizioni di legge e dello Statuto.

La Società sta valutando l'adozione di un regolamento per la disciplina dei lavori assembleari, ritenendo altresì opportuno che, in linea di principio, sia garantita ai soci la massima partecipazione ed espressione nel dibattito assembleare.

Per agevolare la partecipazione degli azionisti alle adunanze assembleari, lo Statuto prevede altresì che l'assemblea possa essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, in Italia, in qualsiasi altro paese dell'Unione Europea o in Svizzera (articolo 10, comma 2 dello Statuto).

## 6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

Riguardo alle problematiche concernenti il trattamento delle informazioni privilegiate, il consiglio di amministrazione della Società ha adottato, con efficacia decorrente dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il regolamento interno per la gestione e la comunicazione all'esterno di informazioni riservate e privilegiate (il "**Regolamento**") al fine di regolare la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni *price sensitive*.

### 6.1 Procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle Informazioni Riservate e Privilegiate

Le informazioni riservate relative, direttamente o indirettamente, alla Società, ai suoi strumenti finanziari o alle società del gruppo facente capo a Gruppo MutuiOnline, che non possano essere qualificate come informazioni privilegiate in quanto riferite a eventi e circostanze ancora non verificatisi, sono soggette a riservatezza (le "**Informazioni Riservate**").

Ai sensi di legge, costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni di carattere preciso – concernenti, direttamente o indirettamente, la Società, i suoi strumenti finanziari o le Società Controllate – non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad influire sensibilmente sul prezzo dei relativi strumenti finanziari (le "**Informazioni Privilegiate**").

Una Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se:

- (a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- (b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'indicato evento di cui alla precedente lett. a) sui prezzi degli strumenti finanziari della Società.

Una informazione che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari è quella informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

L'Informazione Privilegiata può consistere in una decisione assunta o in un'attività posta in essere sia dalla Società (la '**Informazione Privilegiata Endosocietaria**'), sia da soggetti diversi rispetto alla Società ovvero quando si tratta di un fatto, evento o circostanza oggettivi (la '**Informazione Privilegiata Esosocietaria**'). L'Informazione Privilegiata Endosocietaria è comunicata a seguito dell'assunzione della decisione o dell'effettuazione dell'attività da parte dell'organo sociale o del responsabile competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa. L'Informazione Privilegiata Esosocietaria è comunicata a seguito di una valutazione effettuata dal soggetto interno all'organizzazione abilitato all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

Al rispetto del Regolamento sono tenuti tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e collaboratori della Società, della società controllante quest'ultima e delle Società Controllate, che si trovano ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni riservate e privilegiate (i '**Soggetti Obbligati**').

Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto a:

- (a) mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate;
- (b) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- (c) rispettare le disposizioni e la procedura dettata per la comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni dal successivo articolo 6 del presente Regolamento

Ai sensi del Regolamento la distribuzione delle Informazioni Riservate, che deve avvenire esclusivamente nei confronti delle persone che effettivamente necessitano di averne conoscenza, è affidata alla responsabilità della funzione *Investor Relations*, previa consultazione con il presidente e/o l'amministratore delegato, la quale contestualmente assicura l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Riservate e alle Informazioni Privilegiate.

La comunicazione di Informazioni Riservate a soggetti terzi può avvenire esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate all'articolo 114, quarto comma, del TUF.

L'Informazione Privilegiata è comunicata secondo le modalità stabilite dalla legge a cura della funzione *Investor Relations*, secondo quanto di seguito indicato.

La suddetta funzione valuta inoltre se attivare specifiche verifiche preventive con le Autorità di Vigilanza (Borsa Italiana S.p.A., Consob), anche ai fini - se del caso - di richiedere nelle forme dovute il ritardo della comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

La bozza di comunicato predisposta ai sensi delle disposizioni che precedono è sottoposta all'approvazione del presidente e/o dell'amministratore delegato, oltre che dell'organo sociale o del soggetto responsabile competente per le materie che sono oggetto dell'informazione stessa.

La funzione *Investor Relations* recepisce le eventuali osservazioni o modifiche al comunicato e riceve l'autorizzazione per la pubblicazione del medesimo dal presidente e/o dall'amministratore delegato secondo



quanto previsto al precedente punto 6.3. La funzione *Investor Relations* diffonde dunque il comunicato, secondo la normativa applicabile e provvede ai necessari adempimenti.

A conclusione delle procedure sopra specificate, il comunicato stampa è pubblicato, a cura della funzione *Investor Relations*, sul sito internet della Società e sulla rete intranet aziendale, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento.

## **6.2 Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate**

Il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate consiste in una banca dati informatica, recante l'indicazione dei soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

L'iscrizione nel registro avverrà sia per attività, eventi e processi che abbiano carattere ripetitivo e permanente, sia per singole attività, eventi e processi specifici.

La responsabilità dell'aggiornamento del registro è a cura della funzione *Investor Relations*. Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del registro sono disciplinati in apposita procedura

## **6.3 Internal Dealing**

Riguardo alla gestione degli adempimenti informativi derivanti dalla nuova disciplina *dell'Internal Dealing* di cui all'art. 114, comma 7 del TUF e agli artt. 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti, in vigore per le società quotate a partire dal 1° aprile 2006, il consiglio di amministrazione della Società, in data 9 febbraio 2007, ha deliberato di adottare il "Codice di *Internal Dealing*", con efficacia a decorrere dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007..

## **7. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI**

La Società ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti del mercato – di instaurare fin dal momento della Quotazione un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali; rapporto destinato comunque a svolgersi nel rispetto del "Regolamento interno per la gestione e la comunicazione all'esterno di informazioni riservate e privilegiate" descritto al precedente punto 6

Si è al riguardo valutato che tale rapporto con la generalità degli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, possa essere agevolato dalla costituzione di strutture aziendali dedicate, dotate di personale e mezzi organizzativi adeguati.

Il consiglio di amministrazione della Società, nella riunione del 9 febbraio 2006, ha deliberato di istituire, con effetto dalle ore 6.00 del giorno di inizio delle negoziazioni, quale indicato nell'avviso di inizio delle negoziazioni pubblicato da Borsa Italiana e sempre che tale avviso venga pubblicato entro e non oltre il 31 dicembre 2007, la funzione di *Investor Relations* per curare i rapporti con la generalità degli azionisti e con gli investitori istituzionali ed eventualmente svolgere specifici compiti nella gestione dell'informazione price sensitive e nei rapporti con Consob e Borsa Italiana S.p.A.

Il responsabile della funzione di *Investor Relator* Stefano Rossini

La società assicurerà adeguata informativa nei rapporti con gli Investitori anche attraverso la messa a disposizione della documentazione societaria maggiormente rilevante, in modo tempestivo e con continuità, sul sito internet della Società ([www.gruppomol.it](http://www.gruppomol.it)).

## **8. COLLEGIO SINDACALE**

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili.

Le disposizioni dello Statuto della Società che regolano la nomina del collegio sindacale sono idonee a garantire il rispetto del disposto dell'art. 148, comma 2-bis del TUF introdotto dalla Legge 262/2005 e di seguito modificato dal Dlgs 303/2006, come di seguito sinteticamente descritto.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Ogni azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione prescritta dallo Statuto tra cui è ricompreso anche un sintetico curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista.

Il sistema di elezione previsto dallo Statuto stabilisce che:

- (a) risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di presidente del collegio;
- (b) risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere all'integrazione del collegio sindacale ai sensi di legge.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di elezione del collegio sindacale, si rinvia all'art. 26 dello Statuto.

Ciascun membro del collegio sindacale è tenuto altresì a comunicare l'eventuale assunzione di cariche di amministratore o sindaco in altre società, allo scopo di consentire l'adempimento degli obblighi informativi ai sensi delle disposizioni di legge e regolamento applicabili.

Il collegio sindacale valuta l'indipendenza dei propri componenti, anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli amministratori, dopo la nomina e successivamente, nel corso della durata della carica, con cadenza annuale. L'esito di detta valutazione è resa nota al mercato attraverso la relazione annuale sul governo societario.

Il collegio sindacale di Gruppo MutuiOnline in carica alla data della presente Relazione è stato nominato dall'assemblea dei soci del 25 maggio 2006 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

I componenti del collegio sindacale sono riportati nella tabella che segue.

<b>Carica</b>	<b>Nome e cognome</b>	<b>Luogo e data di nascita</b>
Presidente del Collegio Sindacale	Fausto Provenzano	Milano, 11 marzo 1960
Sindaco effettivo	Paolo Burlando	Torino, 3 novembre 1962
Sindaco effettivo	Andrea Chiaravalli	Milano, 24 novembre 1965
Sindaco supplente	Francesca Masotti	Milano, 21 agosto 1969
Sindaco supplente	Raffaello Taliento	Milano, 15 agosto 1967